



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO

CAMPOBASSO

69/16
260/11
603/16
81/16

SENT. N. 69/16

La Corte di Appello di Campobasso riunita in camera di consiglio, composta dai Magistrati :

dr. Paolo Di Croce Presidente

dr. Clotilde Parise Consigliere Rel.

dr. Vincenzo Pupilella Consigliere ~~RSI~~

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. 240/2011 Ruolo Reg. Gen.

promossa da

in qualità di eredi di

rapp.te e difese dall'avv. _____ come da mandato a margine dell'atto di appello, ed elett.mente dom.te in Campobasso presso lo studio degli avv.ti

APPELLANTI

nei confronti di

ASREM, Azienda sanitaria Regionale Molise, in persona del legale rappresentante in carica, cod. fisc. e partita IVA 01546900703, rapp.ta e difesa dall'Avv. _____, ed elett.mente dom.ta presso lo studio del predetto difensore in Campobasso

APPELLATA

OGGETTO: RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE.-

CONCLUSIONI

All'udienza del 24 settembre 2014 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti difensivi ed impugnando quelli avversi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza definitiva n. 92/11, depositata in data 22-3-2011, il Tribunale di Larino, nella causa promossa dagli eredi di _____, e cioè da _____ nei confronti della ASREM, Azienda Sanitaria Regionale Molise con sede in Campobasso, ha

dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'azienda convenuta, compensando tra le parti le spese di lite.

Avverso detta sentenza hanno proposto rituale appello gli attori, chiedendo che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, volesse dichiarare la legittimazione della convenuta, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare la responsabilità, ai sensi degli art. 2043 e 2049 c.c., della medesima ASREM in relazione al decesso del loro dante causa, avvenuto in Campobasso il

 ; sempre per l'effetto, chiedevano altresì di condannare l'appellata all'integrale risarcimento, in favore delle istanti, nella loro spiegata qualità, di tutti i danni patrimoniali, biologici, psicologici, morali, esistenziali, psichici e, comunque, di quelli non patrimoniali, patiti ~~per~~ in conseguenza dell'anzidetto decesso, nella misura e mediante il pagamento della somma di €1.555.000,00, o di quell'altra, maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria delle spese del doppio grado.

In via istruttoria le appellanti chiedevano l'espletamento delle prove già richieste nel primo grado, e cioè l'interpello e la prova per testi, articolando capitoli concernenti le circostanze del decesso del loro dante causa.

L'Asrem si è costituita in giudizio ed ha nuovamente eccepito, come aveva fatto nel primo grado, la carenza di propria legittimazione passiva. Ha comunque eccepito altresì, come nel primo grado, la prescrizione del diritto delle eredi del ad ottenere il risarcimento, sostenendo non essendovi prova della ricezione, da parte della ASL n.4 "Basso Molise", della nota di richiesta di risarcimento, inviata all'Ente predetto dalle eredi del

L'appellata ha chiesto, infine, l'autorizzazione a chiamare in giudizio la compagnia assicurativa _____ e, all'uopo, lo spostamento della data della udienza di comparizione delle parti davanti alla Corte, al fine di tenere indenne l'ASREM da ogni conseguenza che fosse eventualmente derivata da detto giudizio.

All'udienza di precisazione delle conclusioni in data 24 settembre 2014, le parti hanno reiterato dette richieste, del resto identiche a quelle proposte in primo grado, e la Corte si è riservata di decidere con la concessione di termini ai sensi dell'art.190 c.p.c.

Va in primo luogo rigettata la richiesta di chiamata in causa della compagnia assicuratrice, in quanto l'intervento in appello è ammesso solo nell'ipotesi specifica di cui all'art.344 c.p.c.

Né la ASREM, che già aveva chiesto in primo grado lo spostamento della prima udienza di comparizione allo scopo di citare in giudizio la propria assicurazione, senza ottenere sul punto alcuna pronuncia, impugna a questo riguardo la sentenza o gli atti prodromici di essa.

Tanto premesso, giova osservare che le appellanti hanno così descritto, sia in primo grado che in appello, i fatti sui quali hanno fondato la richiesta di risarcimento:

Il loro dante causa _____ in data 4 maggio 2000, prestava servizio, nella sua qualità di "operatore tecnico addetto all'assistenza", presso l'Ospedale _____ con turno dalle ore 13,00 alle ore 20,00; poiché alle ore 22,00 non era ancora rientrato a casa, preoccupata la figlia _____ aveva più volte chiamato, fino alle ore 22,00, presso il Reparto _____ le era stato sempre risposto che il



non era in servizio; sempre più preoccupata, e sicura che il padre doveva trovarsi all'interno dell'Ospedale, vi si era recata, ma gli operatori le avevano impedito qualsiasi ricerca; alle ore 6,00 del giorno dopo, un ausiliario aveva notato che la porta di un bagno assistito, destinato ai pazienti nel reparto di _____ era chiuso dall'interno, senza che nessuno, dall'interno del bagno, rispondesse alle richieste dell'ausiliario; questi forzava dunque la porta, e rinveniva il _____ riverso in terra in stato di incoscienza; trasportato al Pronto Soccorso dello stesso Ospedale, gli veniva diagnosticata un'emorragia celebrale causata da crisi ipertensiva; poiché non reagiva alle cure, veniva trasportato presso l'

_____ ove però decideva in data _____

Secondo le appellanti, il decesso era dovuto a negligenza e incuria del personale sanitario dell'Ospedale, atteso che, alle richieste sempre più pressanti della figlia del _____, neppure si erano curati di controllare se il dipendente avesse firmato il cartellino di entrata e di uscita, sbrigativamente negandone la presenza, e così ritardando i soccorsi..

La narrazione dei fatti coincide con quella resa dalla convenuta, che però sostiene che il _____, secondo i turni predisposti, non doveva essere in servizio il giorno 4 maggio 2000.

Il Tribunale di Larino, senza entrare nel merito della vicenda, ha negato la legittimazione passiva della ASREM, nella considerazione che ogni dubbio espresso dalla giurisprudenza circa la questione in esame dopo la soppressione delle unità locali socio sanitarie, era stato fugato a seguito della entrata in vigore della Legge Regione Molise 22 febbraio 2010, n.7, la quale ha statuito che le gestioni a stralcio delle ex UU-SS-LL., istituite con



legge n.724/1994 allo scopo di disciplinare contabilmente il passaggio delle Unità Sanitarie Locali alle Aziende Sanitarie Locali, cessano la loro attività a partire dal 1 aprile 2010, e che, a far data dal 1 aprile 2010, tutte le situazioni debitorie residuali sono trasferite alla Regione. Per il Tribunale, ne consegue che, dal 1 aprile 2010, non è in alcun modo configurabile una legittimazione passiva della ASREM, che non può più essere chiamata a rispondere dei debiti delle disciolte Aziende sanitarie. Il Tribunale evidenzia che l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato alla ASREM in data 4 aprile 2010, e, dunque, successivamente, sia pure di poco, alla entrata in vigore della Legge Regionale n.7/2010, e successivamente al termine del 1 aprile 2010.

Il Tribunale ha compensato le spese tra le parti proprio in ragione del succedersi di varie normative in ordine alla legittimazione in discorso.

Secondo le appellanti, il primo Giudice ha commesso un errore macroscopico, atteso che la normativa menzionata ed applicata dal Giudice attiene alle gestioni a stralcio delle ex UU.SS.LL, gestioni stralcio istituite con legge n.724/94, e non alle gestioni liquidatorie delle disciolte Aziende sanitarie locali della regione Molise – Zone -, istituite con Legge Regionale n.11/1997, poste in liquidazione con Legge Regionale del 1 aprile 2005 n.9, e successivamente prorogate. Secondo le appellanti, sono applicabili al caso di specie, contrariamente a quanto statuito in sentenza, la Legge Regionale n.21/08 (che ha stabilito il subentro della ASREM dall'1 gennaio 2009 alla gestione liquidatoria soppressa, e l'attribuzione delle funzioni di Commissario Liquidatore al Direttore Generale delle disciolte Aziende sanitarie regionali), e la Legge Regionale Molise n.34/08, che novellando la



legge istitutiva delle ASREM (L.R. n.9/2005), ha introdotto un art.4 bis, stabilendo, in detto articolo, che la ASREM assumeva tutte le obbligazioni di qualsiasi tipo facenti capo alle disciolte zone.

Sostanzialmente, detto percorso normativo è stato descritto anche dalla appellata ASREM, per sostenere, però, la propria opposta tesi relativa alla carenza di propria legittimazione passiva. L'appellata rimarca infatti che inizialmente, cioè con la legge istitutiva delle ASREM, la gestione liquidatoria era articolata in quattro zone territoriali, come per le preesistenti ASL, per ciascuna delle quali era previsto un direttore di zona, individuato quale commissario liquidatore della rispettiva disciolta azienda. A seguito delle modifiche apportate dalle successive leggi (fra l'altro la Legge Regionale n.34/08 aveva soppresso le gestioni liquidatorie), le quattro zone territoriali sono state soppresse con la contestuale scomparsa delle figure dei direttori di zona, stante la necessità di una diversa organizzazione delle gestioni liquidatorie, che, a far data dall'1-1-2009 (L.R. n.21/08), sono state affidate ad un unico commissario liquidatore, funzione rivestita dal Direttore Generale dell'ASREM, al fine di consentire alle disciolte ASL di meglio provvedere alla liquidazione delle poste attive e passive pregresse. Sottolinea l'appellata che le disciolte zone hanno mantenuto una propria partita IVA, diversa da quella dell'ASREM, ed una distinta contabilità speciale presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, tant'è che gli introiti delle entrate delle aziende disciolte continuano ad essere versate dall'istituto tesoriere dell'ente presso la sezione di tesoreria, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.720/84.



Aggiunge l'appellata che il Tribunale aveva applicato la legge n.7/10 per analogia, in armonia con i principi fondamentali stabiliti, nella materia, dalle leggi dello Stato, che prevedono di non far gravare direttamente o indirettamente sulle neocostituite aziende i debiti pregressi facenti capo alle preesistenti ASL (crf Cass. Civ. n.6420, n.4688/2011, Corte Cost. n.108/2010).

Osserva la Corte che il fatto oggetto di causa è avvenuto nel 2000, quando cioè la struttura sanitaria del Molise, dopo la soppressione delle UU.SS.LL, era organizzata a mezzo delle AA.SS.LL., sicché alla Asl n.4 del Basso Molise faceva capo l'obbligazione in via di accertamento, a nulla rilevando che il debito all'epoca fosse incerto sia nell' "an" che nel "quantum". Detto ultimo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.6531 del 20-3-2014, che ha escluso la possibilità di limitare ai debiti definitivamente accertati la massa passiva gravante sulle strutture soppresse, nel presupposto che nessuna disposizione normativa, né dello Stato né della Regione Molise, prevedeva tale limite. Per quanto detta sentenza si riferisca ad un processo instaurato prima dell'1-1-2009, e cioè prima della data di efficacia delle modifiche alla legge istitutiva della ASREM, il principio deve ritenersi valido anche nel caso di specie, atteso che anche le suddette modifiche normative non prevedono tale limite-

Deve altresì aggiungersi che, per quanto la sentenza della Corte Costituzionale, menzionata dall'appellata, si riferisca ad un contrasto tra la legge regionale e la legge dello Stato riguardante le soppresse UU.SS.LL, e non le ASL né le ASREM, tuttavia effettivamente nella giurisprudenza soprattutto di legittimità (vedasi per tutte la sentenza sopra indicata), il



principio secondo il quale i debiti di una struttura sanitaria soppressa non possono gravare direttamente su quella creata successivamente, è divenuto un principio di diritto generale della normativa statale, e, come tale, non può essere violato dalla legge regionale. La necessità di applicazione di detto principio aiuta appunto, come sostiene parte appellata, a ritenere che i debiti gravanti sulle zone soppresse dalla novella di cui alla L.R. n.34/08 non devono essere gestiti dalla ASREM, ma dal commissario liquidatore presso la ASREM, con propria contabilità.

Del resto, le stesse appellanti, come si è detto, ribadiscono, nell'atto di appello, che i debiti pregressi facenti capo alle soppresse ASL sono gestiti da un commissario liquidatore istituito presso la ASREM. In questo senso, la legge n.34/08, che, novellando la legge istitutiva delle ASREM, ha disposto che tutti i rapporti facenti capo alle soppresse zone facciano capo alla ASREM con effetto dall'1 gennaio 2009, va integrata con la Legge Regionale n.21/2008, anch'essa efficace dall'1-1-2009, che ha appunto creato la figura di un unico commissario liquidatore.

Ora, detto Commissario liquidatore, funzionalmente diverso dal Direttore Generale della ASREM, non è stato mai citato in giudizio dalle eredi del
esse hanno citato direttamente l'ASREM, soggetto non legittimato, per le ragioni sopra esposte: una eventuale sentenza di condanna al pagamento di somme a carico della ASREM, graverebbe su una contabilità regionale diversa da quella facente capo al commissario liquidatore, come ben osserva parte appellata, e sarebbe, dunque, illegittima. La specificità delle norme che individuano la carenza di legittimazione passiva della ASREM esclude comunque che la Legge Regionale n.7/10,



che effettivamente, come affermano le appellanti, riguarda solo i debiti delle sopresse UU.SS.LL, possa applicarsi per analogia ~~al~~ caso di specie. Ciò comporta comunque solo una modifica della motivazione della sentenza, utile a determinare il giudizio di compensazione delle spese processuali anche in questo grado di appello.

La conferma della sentenza assorbe ogni altra questione posta dalle parti (prescrizione, sussistenza della responsabilità, richieste istruttorie).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da _____ nei confronti della Azienda Sanitaria Regionale Molise, in persona del legale rappresentante in carica, avverso la sentenza del Tribunale di Larino, n.92/11, depositata in data 22 marzo 2011, ogni contraria istanza eccezione deduzione disattesa così provvede:


dichiara inammissibile la domanda di chiamata in causa della

rigetta l'appello, e conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;

compensa integralmente tra le parti le spese del grado.

Campobasso, 16 dicembre 2015

IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria Gabriella Vasile



Deposito in Cancelleria 10 3-3-16

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria Gabriella Vasile

